

25 agosto 1967 16:42

Decreto Ministeriale 25 agosto 1967 Nuove sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti.

Il Ministro per la sanità:

Visto l'art. 11 dalla Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, tendente a limitare la fabbricazione ed a regolamentare la distribuzione degli stupefacenti;

Vista la legge 16 gennaio 1933, n. 130, che ratifica la suddetta Convenzione;

Visto l'art. 1, paragrafo 4, del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931;

Vista la legge 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia al Protocollo di cui sopra;

Visti gli atti e le comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di stupefacenti;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964 che approva l'elenco della sostanze, loro sali e preparazioni di cui all'art. 3 di detta legge;

Ritenuta la necessità di iscrivere altre sostanze nell'elenco di cui sopra; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

All'elenco di cui alle premesse sono aggiunte le seguenti voci:

- 1) Etorfina: 7,8-diidro 7 (1-idrossi 1-metilbutil) 6-metil6,14-endoetenmorfina;
- 2) Acetorfina: 3-acetil 7,8-diidro 7 (1-idrossi 1-metilbutil) 6metil 6,14-endoeten-morfina;
- 3) Dietilamide e monoetilamide dell'acido lisergico e acetildietilamide dell'acido lisergico;
- 4) 3,4,5-trimetossi fenilenammina (mescalina);
- 5) Psilocibina, psilocina: o-fosforil 4-idrossiN-dimetiltriptammina e N-dimetiltriptammina.

Le suddette sostanze, i loro sali, isomeri, eteri ed esteri, in tutti i casi in cui possono esistere, sono inclusi, a tutti gli effetti, nel gruppo I dell'elenco delle sostanze o preparati sottoposti alle disposizioni di legge sugli stupefacenti, approvato con decreto ministeriale 20 novembre 1964

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.